

Corte di giustizia europea: irrilevante il fatto che l'acquisto fosse necessario o opportuno

Detrazione Iva, diniego difficile

Il diritto va riconosciuto anche su servizi condivisi con altri

Spetta al giudice nazionale accertare che i servizi siano stati scambiati tra soggetti passivi e che esista un nesso tra tali servizi e il controvalore pagato

DI FRANCO RICCA

Nella misura in cui è provato che i servizi acquistati dal soggetto passivo sono utilizzati per le sue operazioni imponibili, il diritto alla detrazione dell'Iva non può essere negato, anche se gli stessi servizi sono stati forniti anche ad altri soggetti passivi appartenenti al medesimo centro di interessi economici. E' inoltre privo di rilevanza il fatto che l'acquisto fosse necessario o opportuno, non essendo il diritto in esame subordinato a criteri di redditività. E' quanto emerge dalla sentenza che la Corte di giustizia Ue ha pronunciato ieri, 12 dicembre 2024, nella causa C-527/23. Il procedimento, promosso dai giudici romeni, era scaturito da una controversia sul recupero, da parte dell'autorità fiscale, dell'Iva che una società aveva detratto in relazione agli acquisti di servizi amministrativi generali (informatici, risorse umane, marketing, contabilità, consulenza), ai fini dell'esecuzione di prestazioni di servizi di perforazione petrolifera, presso alcune so-

cietà estere appartenenti ad un gruppo multinazionale, una delle quali aveva successivamente incorporato la predetta società romana. Quale motivazione del diniego della detrazione dell'imposta, che peraltro era stata assolta dalla stessa società con il meccanismo dell'inversione contabile, l'autorità adduceva che non era stato prodotto alcun documento per dimostrare il nesso tra i servizi acquisiti e l'attività del soggetto passivo, e che dai documenti prodotti non emergeva né la natura dei servizi, né l'identità delle persone che li avevano prestati, né il periodo durante il quale essi erano stati prestati, né la necessità di detti servizi per la committente. Nel corso del giudizio principale, l'autorità aveva inoltre precisato di non avere messo in dubbio l'esistenza dei servizi acquistati, ma che non era stato dimostrato il nesso tra gli stessi e le operazioni attive della società committente, considerato che tali servizi erano stati forniti a varie società del gruppo e non avrebbero dovuto essere fatturati alla società in questione, perché non necessari per la sua attività.

Nella sentenza, dopo avere delineato la funzione del diritto alla detrazione dell'Iva, come più volte evidenziata dalla propria giurisprudenza, la Corte ricorda che spetta al giudice nazionale accertare i sostanziali requisiti, ossia che i servizi in questione siano stati scambiati tra soggetti passivi, che esista un nesso tra tali servizi e il controvalore paga-

to dalla società per acquistarli (ossia l'inerenza) e che quest'ultima li abbia utilizzati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta. Preciso, inoltre, che nella fattispecie non si trattava di un Gruppo Iva, ma di società soggetti passivi autonomi, la Corte sottolinea che per valutare l'inerenza degli acquisti occorre considerare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto dell'uso effettivo dei servizi acquistati e della causa esclusiva dell'acquisto, costituendo essa un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Nel caso di specie, qualora risultasse che una parte dei servizi acquistati dalla società è stata utilizzata ai fini di operazioni compiute da terzi, l'inerenza sarebbe parzialmente carente e il diritto alla detrazione spetterebbe solo in parte, sicché il giudice nazionale dovrà accertare tali aspetti. E' invece privo di rilievo stabilire se l'acquisto dei servizi fosse necessario o opportuno, in quanto la direttiva non subordina il diritto alla detrazione ad un criterio di redditività economica, fermo restando che spetta al soggetto passivo l'onere della prova della sussistenza dei requisiti del diritto.



La Corte di giustizia Ue

